

## REGOLAMENTO (CE) N. 2879/2000 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2000

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre stabilire le modalità d'applicazione delle azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli e, a titolo sussidiario, dei prodotti alimentari nei paesi terzi.
- (2) Ai fini di una corretta gestione, è opportuno prevedere la periodicità dell'elenco dei prodotti e mercati che possono beneficiare delle azioni suddette.
- (3) Per evitare ogni rischio di distorsione della concorrenza, è necessario stabilire le linee direttrici in materia di riferimento all'origine particolare dei prodotti oggetto delle campagne di promozione e d'informazione.
- (4) Occorre definire la procedura di presentazione dei programmi e di selezione dell'organismo incaricato della loro esecuzione, in modo da garantire la massima concorrenza e la libera circolazione dei servizi.
- (5) Occorre stabilire i criteri di selezione dei programmi da parte degli Stati membri e di approvazione da parte della Commissione, in modo da garantire il rispetto delle norme comunitarie e l'efficacia delle azioni previste, tenendo conto in particolare delle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori <sup>(3)</sup>.
- (6) È opportuno applicare le stesse regole alle azioni che devono essere realizzate dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2702/1999.
- (7) Perché le azioni comunitarie siano efficaci, è necessario che gli Stati membri garantiscano la coerenza e la

complementarità dei programmi approvati con i programmi nazionali o regionali.

- (8) Nello stesso intento occorre definire i criteri preferenziali nella scelta dei programmi, per garantirne un impatto ottimale.
- (9) Nel caso di programmi che interessano vari Stati membri, occorre prevedere le misure volte a garantire la concertazione tra di loro per la presentazione e l'esame dei programmi.
- (10) Occorre stabilire le conseguenze dell'eventuale esclusione di un programma qualora venga a mancare il cofinanziamento di uno Stato membro e non si applichino le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2702/1999.
- (11) È necessario stabilire le modalità di funzionamento del gruppo di sorveglianza previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2702/1999.
- (12) Occorre definire i controlli che gli Stati membri debbono realizzare per i programmi che essi gestiscono direttamente.
- (13) Occorre precisare le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ai fini di una corretta gestione finanziaria.
- (14) Le varie modalità di esecuzione degli impegni devono essere contenute in contratti conclusi dagli interessati con gli organismi nazionali competenti entro un lasso di tempo ragionevole in base a contratti tipo forniti dalla Commissione.
- (15) Per garantire la corretta esecuzione del contratto è opportuno che il contraente costituisca una cauzione a favore dell'organismo competente, pari al 15 % del contributo comunitario. Allo stesso fine, una cauzione dovrà essere costituita in caso di richiesta di un anticipo.
- (16) Deve essere definita l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 <sup>(5)</sup>.
- (17) Per le esigenze di gestione di bilancio è indispensabile prevedere sanzioni da comminare in caso di mancata presentazione, o mancato rispetto del termine per la presentazione, delle domande di pagamento intermedie o di ritardo nei pagamenti da parte degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.<sup>(2)</sup> GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.